

SCHEMA DI REGOLAMENTO

per il funzionamento delle Commissioni mediche per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità e sordomutismo, ex legge n.295 del 15/10/1995 s.m.i.

Art. 1

Premessa.

Il presente regolamento fissa le linee generali per l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni mediche per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità e sordomutismo, ex Legge 15/10/1990 n°295 e ss.mm.ii.

Traccia quindi le linee operative fondamentali che devono ispirare tali attività e guidare i comportamenti del Personale, Medico ed Amministrativo e di tutti gli altri Interlocutori terzi per il buon funzionamento, l'affidabilità, la trasparenza degli Atti amministrativi e l'immagine dell'Azienda, ferme restando le funzioni dell'I.N.P.S. disciplinate dalla normativa vigente e le disposizioni di cui all'art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge n°102 del 3 agosto 2009, che ha fissato nuovi criteri e competenze nei procedimenti di accertamento delle minorazioni civili, disposizioni normative richiamate e rese operative dall'I.N.P.S. con la Circolare 28 dicembre 2009 m. 131.

Art. 2

Ufficio competente.

L'attività delle Commissioni preposte alle valutazioni in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è coordinata a livello dipartimentale.

Art. 3

Composizione delle Commissioni.

In conformità alla Legge 15 ottobre 1990 n°295 e all'art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge n°102 del 3 agosto 2009, le Commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili sono così composte.

1. Un medico dipendente di ruolo o convenzionato specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente;
2. Due medici dipendenti di ruolo o convenzionati, di cui uno prioritariamente individuato tra gli specialisti in medicina del lavoro, quali componenti effettivi;
3. Un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento,
4. Un medico I.N.P.S., quale componente integrato.

Per gli accertamenti di cui alla Legge n°104/92 e alla Legge n°68/99, la Commissione è integrata da un medico esperto nelle patologie correlate ai casi da esaminare e da un operatore sociale.


Commissione per l'accertamento degli stati di Cecità:

1. Presidente (medico specialista in medicina legale);
2. Secondo componente (medico specialista in medicina del lavoro);
3. Terzo componente (medico specialista in Oftalmologia);
4. Sanitario, in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.

Commissione per l'accertamento degli stati di Sordomutismo:

1. Presidente (medico specialista in medicina legale);
2. Secondo componente (medico specialista in medicina del lavoro);
3. Terzo componente (medico specialista in Otorinolaringoiatria);
4. Sanitario in rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi.

In mancanza di specialisti in medicina legale, le funzioni di presidente possono essere assunte da dirigenti medici, dipendenti di altre AA.SS.PP., in possesso dei medesimi requisiti. Qualora non disponibili, si potrà fare riferimento a dirigenti medici, con anzianità di servizio di almeno dieci anni presso la U.O. Medicina Legale e Fiscale.

An official circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. To its right is a large, stylized signature in black ink. Below the signature is a smaller, circular stamp or mark.

Le Commissioni Mediche sono coadiuvate da un segretario, con compiti di supporto amministrativo.

Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da dipendenti del ruolo amministrativo a tempo indeterminato delle AA.SS.PP., rivestenti almeno il profilo professionale di Assistente amministrativo cat. C, a conoscenza delle procedure informatiche in atto utilizzate.

In caso di sostituzione del proprio rappresentante, le Associazioni di categoria devono comunicare all'Azienda, le eventuali variazioni di nomina, con nota formale regolarmente acquisita al protocollo aziendale, trenta giorni prima dell'insediamento.

Nel caso di valutazione di Minorati psichici ovvero dei disabili intellettivi e/o relazionali minorenni e adulti, il collegio medico deve essere integrato col sanitario nominato dalla specifica associazione di categoria A.N.F.F.A.S.

La seduta della Commissione medica è legalmente valida qualora siano presenti almeno tre componenti.

Concorre alla validità numerica anche il medico rappresentante di categoria o il medico I.N.P.S.

Ai lavori della commissione può assistere un medico di fiducia della persona sottoposta ad accertamento, con oneri a suo carico.

I membri della commissione devono astenersi, anche dalla redazione del verbale di visita, qualora venga in esame la pratica relativa ad un proprio familiare, un convivente o un proprio assistito, avvertendo gli altri membri della commissione.



A tal proposito ciascun componente - alla fine di ogni seduta dovrà sottoscrivere - apposita dichiarazione sulla mancanza di conflitti di interesse.

Ciascuna commissione, in caso di scioglimento determinato da qualsiasi motivo, entro trenta giorni dovrà procedere alla totale definizione delle pratiche prese in carico e non ancora definite.

Tutte le nomine sono effettuate dal Direttore Generale/Commissario Straordinario delle A.S.P., previa manifestazione di interesse mediante apposito Avviso da pubblicare sul sito aziendale.

Al momento dell'assunzione e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, ogni componente e/o segretario delle Commissioni deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. Non aver subito condanne penali;
2. Non avere procedimenti penali in corso, per fatti e/o atti connessi all'attività delle Commissioni di cui trattasi;
3. Non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale o scritto nei due anni antecedenti;
4. Non avere ricevuto una valutazione negativa da parte degli organismi aziendali di valutazione nei due anni precedenti;
5. Non rientrare nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità, così come previste dal Decreto legislativo n°39/2013 s.m.i., in quanto applicabili;
6. L'ambito territoriale dell'attività in convenzione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non può coincidere con l'ambito territoriale di competenza della commissione medica di cui fanno parte;
7. Non rivestire una carica di natura politica e/o sindacale in ambito provinciale;
8. Non aver svolto attività di natura politica in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, nell'ultimo anno, per i deputati regionali, nazionali ed europei, nell'ultimo anno, assumendo quale data di riferimento quella di scadenza dell'Avviso;
9. Non essere stato candidato in elezioni comunali, regionali, nazionali ed europee, senza essere stato eletto, nell'ultimo anno, assumendo quale data di riferimento quella di scadenza del presente avviso;
10. Non aver svolto l'incarico di componente delle anzidette Commissioni per almeno cinque anni ancorché non continuativi, negli ultimi 10 anni;
11. Non svolgere direttamente attività per patronati e non avere congiunti o parenti sino al 2° grado che svolgono attività per patronati;



12. Non svolgere attività di C.T.U. e/o C.T.P. in materia di invalidità civile;
13. Non essere stato posto in quiescenza.

E' prevista la deroga allorché le domande pervenute siano inferiori ai posti previsti nelle Commissioni di accertamento, ovvero, in presenza dei medesimi presupposti, per assicurare la funzione di supporto amministrativo in qualità di Segretario.

È fatto obbligo ai Componenti delle commissioni mediche comunicare immediatamente qualsiasi variazione in ordine ai requisiti soggettivi e alle eventuali sopravvenute condizioni di incompatibilità e/o di inconfiribilità per l'assunzione dei consequenziali provvedimenti di competenza dell'Azienda.

Ogni componente, prima dell'assunzione dell'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione presso il Servizio AA.GG. di insussistenza di motivi di incompatibilità e/o di inconfiribilità. Quest'ultimo ne darà formale comunicazione alla U.O.C. Territoriale ed ai Distretti.

Le Commissioni Mediche hanno una validità triennale.

Quale misura preventiva contro la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione è garantita con periodicità almeno biennale la rotazione dei singoli componenti (ivi compresi i segretari) tra le differenti commissioni mediche, mentre con periodicità trimestrale è garantito il principio della rotazione territoriale.

Art. 4

Attività.

I Medici Componenti delle Commissioni, in sede di visita, utilizzano esclusivamente gli strumenti informatici per l'inserimento sul portale I.N.P.S. dei casi definiti, possibilmente entro la fine della seduta.

Per tale finalità, devono essere tempestivamente richieste all'Istituto territorialmente competente le credenziali di accesso per tutti i medici componenti delle Commissioni.

Le sedi operative delle Commissioni Mediche sono individuate presso i locali dell'A.S.P..

Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati sensibili (ai sensi del Decreto legislativo n° 196/03, come innovato dal G.D.P.R. n°679/2016, aggiornato con Decreto legislativo n°101/2018), è fatto obbligo alle Commissioni di assicurare - in ogni fase istruttoria - la protezione dei dati personali, dall'acquisizione della istanza e di ogni altro supplemento documentale all'esecuzione della visita medico-legale fino alla trasmissione dei verbali alla C.M.V.-L.N.P.S. ed all'Utente.

Nel rispetto della privacy, la modalità di chiamata a visita è rigorosamente effettuata per numero (e non per nominativo) preventivamente attribuito a ciascun Assistito in ordine di arrivo e per fascia oraria di convocazione.

I Presidenti vietano l'accesso agli estranei non autorizzati all'interno degli ambienti ove viene espletata l'attività delle Commissioni, soprattutto in ragione di quanto disposto dalle norme giuridiche in tema di violazione del segreto professionale.


Art. 5

Compensi.

Nel rispetto della L.R. n. 15/1993, ai componenti spetta il compenso previsto dalla normativa regionale vigente solo nel caso in cui l'attività venga svolta al di fuori dell'ordinario orario e/o attività di servizio.

Il rimborso delle spese di viaggio, ove spettante, sarà effettuato nella misura prevista dalle norme vigenti in materia con le seguenti precisazioni:

- a) Ai residenti nella provincia, nel cui territorio ricade l'Azienda Sanitaria, non competono rimborsi dal luogo di residenza alla sede di visita se ubicata nello stesso distretto in cui ricade la residenza o il luogo di lavoro;
- b) . Ai residenti fuori provincia non competono rimborsi fino al distretto più vicino alla residenza;



c) Il rimborso delle spese spetta solo al componente proprietario del mezzo con cui si effettua il viaggio

Art. 6

Carichi di lavoro.

Ogni Commissione effettuerà un numero di sedute settimanali, determinate dal Presidente in accordo con l'U.O. Medicina Legale e Fiscale del Distretto/Dipartimento ove svolge le proprie attività.

Il numero delle sedute sarà comunque adeguato con un numero minimo di pratiche - per ciascuna seduta - pari 15, per le visite ambulatoriali, e 5, per le visite domiciliari.

Per le visite ambulatoriali non potranno essere convocati più di 25 persone a seduta.

L'esecuzione della visita a domicilio può essere effettuata, su incarico del presidente della Commissione, anche da un solo Medico, ad esclusione del rappresentante delle Associazioni, eventualmente coadiuvato dal

Segretario.

In questo caso la definizione medico-legale verrà effettuata durante la successiva seduta ambulatoriale, sulla base di una relazione scritta del Medico che ha eseguito la visita domiciliare.

Sarà cura del Presidente della Commissione predisporre gli incarichi di visita domiciliare in maniera da ridurre il più possibile i costi di percorrenza chilometrica.

Durante le sedute delle commissioni, e in relazione alla numerosità delle istanze da esaminare, è consentita una distribuzione dei compiti tra i componenti per l'acquisizione dei soli dati anamnestici, obiettivi e documentali, la diagnosi ed il giudizio conclusivo sono demandati in ogni caso alla collegialità della Commissione

Art. 7

Presidente della Commissione.

Il Presidente di Commissione è responsabile del regolare svolgimento delle funzioni della Commissione presieduta. Provvede alla definizione del calendario dei lavori della Commissione, coordina l'attività dei Componenti e del Segretario, formula e supervisiona la produzione dei report da parte del Segretario.

Art. 8

Segretario della Commissione.

Il segretario, esclusivamente inteso come supporto amministrativo e non componente, non partecipa alla visita medico-legale ma assicura il supporto per il regolare svolgimento dei seguenti compiti:

Gestione dei rapporti con l'Ufficio Invalidi Civili;

Preparazione dei fascicoli per la Commissione medica;

Compilazione del verbale delle sedute;

Assistenza all'utenza convocata a visita;

Predisposizione dei dati necessari alla remunerazione e/o rimborso chilometrico ai componenti della Commissione;

Consegna all'IN.P.S. dei fascicoli relativi alle pratiche definite in ciascuna seduta e successivo ritiro dopo la validazione di competenza dell'IN.P.S.;

Restituzione all'Ufficio Invalidi Civili dei fascicoli contenenti le pratiche già validate dall'Istituto, con apposita distinta e verbale di seduta;

Assicura la correttezza delle procedure amministrative della Commissione di propria competenza.

Valgono anche per il Segretario le stesse misure impeditive del personale medico, in quanto compatibili, stabilite nell'Atto deliberativo di approvazione del presente regolamento.

Il segretario della commissione provvederà a portare nella prima seduta utile, per la definizione delle pratiche sospese in attesa di accertamento e/o documentazione

Nell'ipotesi di mancata trasmissione degli accertamenti specialistici richiesti dalla Commissione, entro trenta giorni dalla richiesta, il segretario provvederà ad effettuare un sollecito all'interessato

Nulla pervenendo nei successivi 15 giorni, il Presidente della Commissione disporrà la definizione



della pratica sulla base degli elementi acquisiti nel corso della visita medica

Il segretario è personalmente responsabile della custodia delle pratiche assegnate alla commissione di competenza e dell'eventuale non corretto uso delle informazioni sanitarie.

Tutte le attività inerenti la Segreteria della Commissione (preparazione delle sedute, sedute di commissione, successive attività, nonché ogni altro atto o provvedimento inerente l'attività oggetto del presente regolamento) devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale.

Art. 9

Ufficio Invalidi Civili.

L'Ufficio Invalidi Civili, già operativo presso ciascun Distretto/Dipartimento, è deputato alla gestione delle attività di coordinamento amministrativo della funzione di presa in carico delle pratiche di invalidità civile.

L'Ufficio Invalidi Civili provvede alla apertura dei calendari di visita e alle attività istruttorie preliminari, gestisce i processi di acquisizione, registrazione, rintracciabilità e conservazione dei fascicoli contenenti la documentazione e i verbali redatti dalle commissioni mediche relativi all'attività di accertamento delle invalidità civili.

L'Ufficio fornisce ai cittadini interessati ogni utile informazione sul procedimento nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Tratta la documentazione rispettando e facendo rispettare la riservatezza dei dati sensibili consentendo l'accesso solo alle persone autorizzate.

Esso provvede, altresì, alla predisposizione dei report periodici finalizzati al monitoraggio delle attività nonché alla predisposizione degli atti di liquidazione delle competenze economiche ai componenti delle commissioni.

Art. 10

Controlli incrociati.

Le segreterie delle Commissioni hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile l'elenco nominativo dei richiedenti visita, le cui patologie sono ritenute dalla Commissione medica di pregiudizio per la guida di veicoli a motore, ai fini della necessaria revisione delle patenti di guida da parte della C.M.L..

Art. 11

Validità temporale.

Il presente regolamento ha validità triennale, e potrà essere aggiornato in caso di nuove esigenze e/o di nuove disposizioni normative nazionali e/o regionali.

Esso entra in vigore con la delibera di approvazione del Rappresentante Legale.

Sono revocate delibere, circolari e disposizioni, in precedenza adottate in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, qualora in contrasto col presente regolamento.

